



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

DETERMINAZIONE N. 339 DEL 4 maggio 2016

Prevenzione della corruzione, Trasparenza

Struttura proponente: UFFICIO COMUNICAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INFORMATIVI ALL'AGENZIA DI STAMPA ANSA S.C.R.L.. PER IL PERIODO 5 MAGGIO 2016 - 31 DICEMBRE 2017 - Impegno di spesa (CIG: 66833689BD)

☒ Con impegno contabile

☐ Senza impegno contabile

L'estensore

Il Responsabile
del procedimento

MONTANUCCI LEONELLA

Il Dirigente
della struttura proponente

DOTT. LUIGI LUPO

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria.

Data di ricezione: 4/5/2016

Protocollo N° _____

ANNO FINANZ.	CAPITOLO	C/R/P	IMPEGNO			STANZIAMENTO BILANCIO	DISPONIBILITÀ RESIDUA	IL DIRIGENTE
			NUMERO	DATA	IMPORTO			
2016	000005	C	222	4/5/16	16.182.364	26.500.000	25.549.32	
previsti	242	3392	22	16	2016 stesso capitolo			
2016	000019	C	223	4/5/16	257.00	201.000.000	74.500	

Data registrazione impegno di spesa _____

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso.

Il Dirigente della struttura
competente in materia
di bilancio e ragioneria

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

- VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 6, comma 4 e 24, comma 1;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2012, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale) e successive modifiche;
- VISTA la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015, n. 40/X (Conferimento dell'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio al dott. Stefano Toschei), con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 24 marzo 2015, n. 23, è stato conferito al cons. Stefano Toschei l'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio;
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 12 dicembre 2013, n. 86, con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile della Struttura di prima fascia "Prevenzione della corruzione, trasparenza" al dott. Luigi Lupo;
- VISTA la determinazione 20 novembre 2015, n. 715, con la quale il Segretario generale del Consiglio regionale ha delegato il dott. Luigi Lupo all'espletamento di ogni adempimento concernente le materie attribuite all'Ufficio Comunicazione e all'Ufficio Stampa con la soprarichiamata d.d. n. 45/2014 e ss.mm.;
- VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività d'informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10, ed entrato in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione, che dispone all'art. 217, comma 1, lettera e), l'abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.) e successive modifiche;

- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 126 (*Piano della Comunicazione Istituzionale 2016-2017. Agenzie di stampa.*), con la quale è stata evidenziata “*l'esigenza di garantire l'informazione capillare ed efficace sull'attività del Consiglio regionale del Lazio, così da informare i cittadini su opportunità e servizi offerti e favorire la più ampia partecipazione degli stessi in forma singola o associata alla vita dell'Assemblea legislativa della Regione, secondo il principio della trasparenza dell'attività legislativa e di quella amministrativa*”, e che detta esigenza dovesse essere “*garantita con contratti biennali da stipularsi con le agenzie di stampa, con effetto dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017*”;
- VISTO in particolare l'Allegato A alla deliberazione dell'U.d.P. n. 126/2015, nel quale sono stati stabiliti i requisiti che le agenzie di stampa e le agenzie di stampa video-giornalistiche devono possedere affinché possano fornire i relativi servizi informativi al Consiglio regionale, nonché il numero massimo di agenzie - 10, di cui almeno 4 a diffusione nazionale - con le quali è data possibilità di contrattualizzare gli stessi servizi informativi e il budget finanziario complessivo annuo - 485.000,00 euro al netto dell'IVA - a disposizione per la relativa acquisizione;
- VISTA l'articolo 27, comma 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*) e successive modifiche, che definisce i criteri per l'individuazione delle agenzie di stampa a diffusione nazionale;
- VISTO l'articolo 55, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*), ai sensi del quale l'acquisto dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, di notiziari ordinari e speciali, di servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e delle loro raccolte anche su supporto informatico, nonché del servizio di diramazione di notizie e di comunicati, concerne prestazioni che “*rientrano nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157*.”;
- CONSIDERATO che il d.lgs. 157/1995 è stato abrogato dal d.lgs. 163/2006 che, all'articolo 57, comma 2, lettera b), aveva recepito integralmente il contenuto della disposizione di cui al soprarichiamato articolo 7, comma 2, lettera b) del d.lgs. 157/1995, prevedendo che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è consentita “*qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato*.”;
- ATTESO che la suddetta disposizione di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b) del d.lgs. 163/2006 è stata sostanzialmente riproposta dall'art. 63, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara quando “*i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico ...*” poiché “*la concorrenza è assente per motivi tecnici*” ovvero a fronte della “*tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale...*” sempre che “*non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli...*”;

- ATTESO pertanto che dal combinato disposto dei soprarichiamati articoli 55, comma 24 della l. 449/1997 e 63, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 si ricava che l'acquisizione dalle agenzie di stampa delle prestazioni ivi previste possono costituire oggetto di appositi contratti conclusi a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;
- VISTA la nota n. 759 dell'8 marzo 2016 - avente per oggetto *"Acquisizione servizi da parte di agenzie di stampa per le esigenze di comunicazione istituzionale del Consiglio regionale"* – con la quale, in tal senso, il Segretario generale cons. Stefano Toschei ha espresso indicazioni *"in ordine alla corretta individuazione delle procedure da sviluppare per la individuazione del contraente per la prestazione dei servizi in oggetto"*, esplicitando, in particolare che *"risulta essere pacificamente conforme a legge la procedura attraverso la quale la individuazione delle agenzie di stampa, per lo svolgimento del servizio di comunicazione istituzionale, avviene mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163"*;
- ATTESO che, nella suddetta nota n. 759/2016 viene chiarito, in relazione alla procedura espletata dal Consiglio regionale a seguito della citata determinazione n. 807 del 23 dicembre 2015 – volta come si è detto, ad ottenere, a seguito della pubblicazione di un apposito avviso pubblico, manifestazioni di interesse da parte di agenzie di stampa e video giornalistiche per la fornitura di servizi informativi – che in tal modo il Consiglio regionale *"ha scelto di autovincolarsi, seguendo un procedimento più stringente rispetto al meccanismo stabilito dal Codice dei contratti pubblici vigente"* e che *"La opzione comportamentale sopra descritta, come è evidente, costituisce una misura, non legalmente dovuta, ma intesa ad aumentare il livello di pubblicità, di trasparenza e di partecipazione delle agenzie stesse; sicchè tale scelta non è preclusiva dell'esercizio della ordinaria facoltà, per questa Amministrazione, ove ne sussistano motivate ragioni, ad attivare ulteriori procedure ex art. 57, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006, a cura del dirigente responsabile dell'Ufficio Comunicazione, ovviamente nel più rigoroso rispetto dei limiti degli stanziamenti disponibili"*;
- VISTA la lettera del 4 aprile 2016 dell'Agenzia di stampa Ansa, acquisita con prot. RU 8731 del 28 aprile 2016, con la quale la medesima ha formulato un'offerta al Consiglio regionale per la fornitura dei servizi informativi per il periodo marzo 2016/febbraio 2017 agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto in essere tra le Parti con scadenza 31 dicembre 2015 e definitivamente scaduto il 28 febbraio 2016 – al termine della proroga tecnica di due mesi prevista dalla determinazione n. 878 del 30 dicembre 2015, nelle more dello svolgimento della ordinaria procedura di scelta del/i contraente/i avviata con la determinazione 23 dicembre 2015, n. 807, e nella misura strettamente necessaria alla conclusione della stessa – ossia per un importo annuale pari ad euro 273.720,00 al netto dell'IVA;
- ATTESO che la predetta offerta pervenuta dall'Ansa prevede la fornitura di:
- 70 collegamenti al Notiziario generale;
 - 70 collegamenti al Notiziario regionale del Lazio;
 - un collegamento al Notiziario Europa – canone unico per tutti gli utenti;

- un Servizio DEA+BDF – solo consultazione – Ufficio Stampa;
- il Servizio di informazione integrata;
- dispositivi tecnici – impianto satellitare con decoder.

ATTESO

che, in riferimento alla predetta offerta dell'ANSA, il Direttore della Struttura Prevenzione della corruzione, in virtù della delega sopra citata conferita dal Segretario generale, ha inviato via PEC all'ANSA – prot. RU8825 del 29 aprile 2016 – una proposta volta a verificare l'interesse da parte della suddetta Agenzia a stabilire un rapporto contrattuale con il Consiglio regionale sulla base degli stessi contenuti tecnici offerti dalla stessa Agenzia, ma con decorrenza e scadenza diverse – 5 maggio 2016/31 dicembre 2017 – e con un importo significativamente inferiore a quello offerto (euro 381.440,00 al netto dell'IVA), considerata la maggior durata – circa venti mesi anziché dodici – del servizio;

VISTA

la lettera del 2 maggio 2016 – acquisita al prot. RU9009 – con la quale l'Agenzia di stampa ha confermato la *“disponibilità a fornire i servizi ANSA, come da nostra offerta del 4/4/2016, ai patti e condizioni indicati nella vostra sopraindicata, per un ammontare complessivo pari ad euro 381.440,00 IVA di legge esclusa, per il periodo 5/5/2016-31/12/2017”*;

CONSIDERATO

che l'Agenzia Nazionale Stampa Associata, comunemente conosciuta con lo acronimo ANSA, è la prima agenzia di informazione multimediale in Italia e la quinta al mondo, disponendo di 22 sedi sul territorio nazionale ed è presente in 74 Paesi nel mondo, ed è fonte primaria di informazione per i media italiani (quotidiani nazionali e locali, periodici, RAI, network TV nazionali e emittenti televisive e radiofoniche locali), per gli organi centrali e periferici dello Stato, per le Regioni e le amministrazioni locali nonché per il mondo dell'Economia (grandi utenti, industrie, finanza e assicurazioni);

CONSIDERATO

inoltre che l'ANSA dedica notoriamente ampio spazio alla vita politica, economica e finanziaria nazionale e si qualifica per la professionalità e l'attenzione dedicate alle notizie riguardanti l'attività della Regione Lazio, e costituisce pertanto uno strumento fondamentale per diffondere ai media nazionali e locali le informazioni riguardanti il Consiglio regionale del Lazio;

CONSIDERATO

ancora che l'ANSA per la sua struttura di società cooperativa fra quotidiani italiani di ogni collocazione politica appare in grado di assicurare obiettività ed imparzialità di informazione, e che i suoi processi di produzione, distribuzione e pubblicazione in formato multimediale di notizie giornalistiche sono certificati in conformità alla normativa internazionale UNI EN ISO 9001:2008;

CONSIDERATA

la notevole rilevanza - come sottolineato dall'Ufficio di Presidenza con la deliberazione n. 126/2015 - dei servizi informativi forniti dalle agenzie di stampa per il soddisfacimento dell'esigenza di assicurare una informazione capillare ed efficace agli Organi ed agli uffici consiliari per il migliore svolgimento delle funzioni cui sono preposti nonché di garantire un'adeguata informazione ai cittadini sull'attività del Consiglio regionale e sulle opportunità e servizi offerti;

VISTA	la propria determinazione n. 338 del 3 maggio 2016 con la quale si è provveduto a dare avvio alla procedura di affidamento all'Agenzia di stampa ANSA della fornitura di servizi informativi per il periodo 5 maggio 2016/31 dicembre 2017, ai fini della contrattualizzazione del rapporto con il Consiglio regionale, nonché a nominare quale responsabile unico del procedimento la funzionaria Leonella Montanucci in servizio presso lo Ufficio "Comunicazione";
ACQUISITO	presso l'ANAC per la procedura in questione il seguente codice identificativo di gara (CIG): 66833689BD;
RITENUTO	pertanto di affidare all'Agenzia Nazionale Stampa Associata - ANSA la fornitura dei servizi informativi in parola, con esecuzione di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016, in considerazione del particolare interesse pubblico che riveste per l'Amministrazione, per le considerazioni sopra esposte, l'acquisizione di tali servizi;
ATTESO	che la stipula del contratto con l'Agenzia di stampa ANSA – il cui schema, è allegato alla presente determinazione e di essa costituisce parte integrante - è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dalla vigente normativa per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;
ATTESO	che ai sensi della delibera ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015 è dovuto da parte dell'Amministrazione, in ragione dell'importo dell'appalto in questione, un contributo a favore della stessa Autorità pari ad euro 225,00 (duecentoventicinque/00);
ACCERTATA	ai fini della copertura finanziaria, la disponibilità di risorse a valere sul cap. U00045, U.1.03.02.02.004 del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio 2016-2018 - esercizio finanziario 2016 - che presenta la necessaria disponibilità;
RITENUTO	di dover impegnare a favore dell'Agenzia di stampa ANSA S.c.r.l. la somma di euro 161.822,64 (centosessantunomilaottocentoventidue/64) comprensiva di IVA sul capitolo U00045 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016-2018 - esercizio finanziario 2016 - che presenta la necessaria disponibilità;
RITENUTO	di dover prenotare, sempre in favore dell'Agenzia di stampa ANSA S.c.r.l., la somma di euro 242.733,97 (duecentoquarantaduemilasettecentotrentatre/97) comprensiva di IVA da imputare sul capitolo U00045 del bilancio pluriennale di previsione 2016-2018 esercizio finanziario 2017;
RITENUTO	di impegnare quale contribuzione dovuta – ex art. 1, commi 65 e 67 della l. 266/2005 - a favore dell'ANAC per la procedura di affidamento di cui alla presente determinazione (CIG: 66833689BD), la somma di euro 255,00 (ducentocinquantacinque/00) sul capitolo U00019, U.1.03.02.16.999 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016-2018 - esercizio finanziario 2016 - che presenta la necessaria disponibilità;

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di affidare all'Agenzia Nazionale Stampa Associata - ANSA la fornitura al Consiglio regionale del Lazio dei servizi informativi per il periodo 5 maggio 2016-31 dicembre 2017, per un importo pari a euro 381.440,00 (trecentottantunomilaquattrocentoquaranta/00) al netto dell'IVA;
3. di approvare lo schema di contratto tra il Consiglio regionale del Lazio e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata - ANSA allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante;
4. di subordinare la stipula del contratto con l'agenzia di stampa ANSA S.c.r.l. alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dalla vigente normativa per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;
5. di impegnare in favore dell'Agenzia di stampa ANSA S.c.r.l. la somma di euro 161.822,64 (centosessantunomilaottocentoventidue/64) comprensiva di IVA sul capitolo U00045 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016-2018 - esercizio finanziario 2016 - che presenta la necessaria disponibilità;
6. di prenotare, in favore dell'Agenzia di stampa ANSA S.c.r.l., la somma di euro 242.733,97 (duecentoquarantaduemilasettecentotrentatre/97) comprensiva di IVA da imputare sul capitolo U00045 del bilancio pluriennale di previsione 2016-2018, esercizio finanziario 2017;
7. di impegnare quale contribuzione dovuta – ex art. 1, commi 65 e 67 della l. 266/2005 - a favore dell'ANAC per la procedura di affidamento di cui alla presente determinazione (CIG: 66833689BD), la somma di euro 255,00 (ducentocinquantacinque/00) sul capitolo U00019, U.1.03.02.16.999 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016-2018 - esercizio finanziario 2016 - che presenta la necessaria disponibilità;
8. di trasmettere la presente determinazione alla struttura organizzativa competente in materia di bilancio e ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di trasmetterla al Segretario generale del Consiglio regionale e all'Agenzia di stampa ANSA S.c.r.l.;
9. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Consiglio regionale.

Dott. Luigi Lupo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CONTRATTO DI FORNITURA DI NOTIZIARI E ALTRI SERVIZI INFORMATIVI DI AGENZIA DI STAMPA

TRA

Il Consiglio regionale del Lazio, con sede in Roma, Via della Pisana n. 1301, codice fiscale 80143490581, rappresentato nel presente atto dal Direttore della Struttura Prevenzione della corruzione e Trasparenza dott. Luigi Lupo - giusta delega del Segretario Generale cons. Stefano Toschei conferita con determinazione 20 novembre 2015, n. 715 - nato a, C.F.:, ivi domiciliato per la carica presso la suddetta sede del Consiglio regionale, di seguito denominato "Amministrazione";

E

ANSA Società Cooperativa a.r.l, con sede in Via, nella persona di nato/a a il, C.F.:, in qualità di rappresentante legale, domiciliato/a per la carica nella sede di, di seguito denominata "Agenzia di stampa";

PREMESSO che

- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (UdP) 3 dicembre 2015, n. 126 (Piano della Comunicazione Istituzionale 2016-2017. Agenzie di stampa.), è stata esplicitata *"l'esigenza di garantire l'informazione capillare ed efficace sull'attività del Consiglio regionale del Lazio, così da informare i cittadini su opportunità e servizi offerti e favorire la più ampia partecipazione degli stessi in forma singola o associata alla vita dell'Assemblea legislativa della Regione, secondo il principio della trasparenza dell'attività legislativa e di quella amministrativa"* e che detta esigenza dovesse essere *"garantita con contratti biennali da stipularsi con le agenzie di stampa, con effetto dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017"*;
- con la suddetta deliberazione n. 126/2015 l'UdP ha richiamato la propria decisione del 3 luglio 2013 che ha fissato i seguenti requisiti richiesti per l'espletamento del servizio delle agenzie di stampa:
 - 1) rappresentatività redazionale nell'ambito della Regione;
 - 2) capillarità territoriale dei collegamenti (sedi e/o corrispondenti nell'ambito del territorio regionale);
 - 3) disponibilità di abbonamento con testate regionali e nazionali;
 - 4) utilizzo di tecnologie innovative di comunicazione;
 - 5) sistemi di trasmissione via internet, sistemi compatibili con tecnologie digitali, ecc.;
- nell'Allegato A alla stessa deliberazione n. 126/2015 sono stati individuati ulteriori requisiti di cui devono essere in possesso le agenzie di stampa e le agenzie di stampa video-giornalistiche, ai fini dell'affidamento dei servizi informativi in questione a seguito dell'espletamento delle procedure di scelta del contraente da attivare da parte del Segretario generale del Consiglio regionale;
- con determinazione 20 novembre 2015, n. 715, il Segretario generale del Consiglio regionale ha delegato il dott. Luigi Lupo, Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, all'espletamento di ogni adempimento concernente le materie attribuite all'Ufficio Comunicazione e all'Ufficio Stampa;

- dal combinato disposto degli articoli 55, comma 24 della l. 449/1997 e 63, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 si ricava che l'acquisizione dalle agenzie di stampa delle prestazioni ivi previste possono costituire oggetto di appositi contratti conclusi a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;
- l'Agenzia di stampa, con nota del 4 aprile 2016, acquisita con prot. RU 8731 del 28 aprile 2016, ha formulato un'offerta al Consiglio regionale per la fornitura dei servizi informativi per il periodo marzo 2016/febbraio 2017 agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto in essere tra le Parti con scadenza 31 dicembre 2015 e definitivamente scaduto il 28 febbraio 2016 – al termine della proroga tecnica di due mesi prevista dalla determinazione n. 878 del 30 dicembre 2015;
- in riferimento alla predetta offerta dell'Agenzia di stampa, il Direttore della Struttura Prevenzione della corruzione, in virtù della delega sopra citata conferita dal Segretario generale, ha inviato via PEC all'ANSA – prot. RU8825 del 29 aprile 2016 – una proposta volta a verificare l'interesse da parte della suddetta Agenzia a stabilire un rapporto contrattuale con il Consiglio regionale sulla base degli stessi contenuti tecnici offerti dalla stessa Agenzia, ma con decorrenza e scadenza diverse – 5 maggio 2016/31 dicembre 2017 – per un importo pari ad euro 381.440,00 (trecentottantunomilaquattrocentoquaranta/00) al netto dell'IVA;
- con lettera del 2 maggio 2016 l'Agenzia di stampa ha confermato la *“disponibilità a fornire i servizi ANSA, come da nostra offerta del 4/4/2016, ai patti e condizioni indicati nella vostra sopraindicata, per un ammontare complessivo pari ad euro 381.440,00 IVA di legge esclusa, per il periodo 5/5/2016-31/12/2017”*;
- con determinazione n. 338 del 3 maggio 2016 del Direttore della Struttura Prevenzione della corruzione e Trasparenza si è provveduto, in particolare, a dare avvio alla procedura di affidamento all'Agenzia di stampa della fornitura di servizi informativi per il periodo 5 maggio 2016/31 dicembre 2017, da espletarsi ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, ai fini della contrattualizzazione del rapporto con il Consiglio regionale, nonché a nominare quale responsabile unico del procedimento la funzionaria Leonella Montanucci, in servizio presso l'“Ufficio Comunicazione”;
- con determinazione n. ... del 4 maggio 2016 del Direttore della Struttura Prevenzione della corruzione e Trasparenza si è provveduto ad affidare all'Agenzia di stampa il servizio informativo in parola;

per tutto quanto premesso, che costituisce parte integrante della disciplina che segue delle reciproche obbligazioni

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Le sopra riportate premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati – in particolare l'offerta pervenuta da parte dell'Agenzia di stampa e la relativa sua accettazione della proposta dell'Amministrazione - ancorchè non materialmente allegati - costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e fonte di reciproche obbligazioni.
2. L'esecuzione del presente contratto, e quindi la fornitura del servizio, è disciplinata, oltre che da quanto disposto nel contratto medesimo dagli atti e documenti sopra richiamati, che

costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Agenzia di stampa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

- a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione, e in particolare dalle disposizioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 - b) dalle disposizioni del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni fin qui richiamate.
3. In caso di discordanza o dubbi interpretativi, gli atti e documenti inerenti la procedura di affidamento prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti e documenti, inerenti la medesima procedura, prodotti dall'Agenzia di stampa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Agenzia di stampa ed accettate dall'Amministrazione.

Art. 2 (Oggetto)

1. Con la stipula del presente Contratto l'Agenzia di stampa si impegna a fornire i notiziari e gli ulteriori servizi informativi e forniture, di seguito denominati "Servizio", che si articola nelle attività di seguito indicate:

- n. 70 collegamenti al Notiziario generale;
- n. 70 collegamenti al Notiziario regionale del Lazio;
- un collegamento al Notiziario Europa – canone unico per tutti gli utenti;
- un Servizio DEA+BDF – solo consultazione – Ufficio Stampa;
- il Servizio di informazione integrata;
- dispositivi tecnici – impianto satellitare con decoder.

Art. 3 (Modalità della prestazione)

1. Per tutte le prestazioni in cui si declina il Servizio, l'Agenzia di stampa si obbliga:
 - a) ad assicurare un'informazione corretta ed imparziale;
 - b) a eseguirle secondo le specifiche condizioni e modalità espressamente riportate nell'Offerta;
 - c) a non interromperle se non per cause di forza maggiore o eventi eccezionali;
 - d) a porre in essere, a proprie spese, le eventuali migliorie tecniche, richieste formalmente dall'Amministrazione, ai fini di una più soddisfacente fornitura.
2. In ogni caso il Servizio in tutte le sue articolazioni che dovrà essere reso dall'Agenzia di stampa non potrà essere inferiore, per qualità e modalità di svolgimento, a quello previsto e fornito all'Amministrazione in esecuzione del contratto stipulato tra le Parti in data 20 ottobre 2015, n. rep. 593, con scadenza il 31 dicembre 2015.
3. Avarie o guasti all'impianto devono essere preventivamente segnalati da parte dell'Agenzia di stampa, la quale deve tempestivamente provvedere alla loro eliminazione a propria cura e spese.

4. Sono a carico dell'Agenzia di stampa tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese per il personale, di trasporto, di viaggio etc.
5. L'Agenzia di stampa è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero successivamente essere emanate. L'Agenzia di stampa si impegna altresì a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza.

Art. 4 *(Qualità del Servizio)*

1. L'affidamento del Servizio presuppone una reciproca e aperta collaborazione tra l'Amministrazione e l'Agenzia di stampa, tale da determinare un rapporto che, tenuto conto della natura e della delicatezza del Servizio medesimo, deve rispondere pienamente, in termini qualitativi, alle indicate esigenze.
2. L'Agenzia di stampa con la sottoscrizione del presente Contratto, garantisce che il Servizio sia fornito nel modo migliore e tempestivo possibile, con il massimo livello di imparzialità, competenza, diligenza e professionalità.

Art. 5 *(Durata)*

1. Il presente Contratto ha validità fino al 31 dicembre 2017, con decorrenza, per quanto in premessa precisato, dal 5 maggio 2016.

Art. 6 *(Corrispettivo economico)*

1. Il corrispettivo per il Servizio è stabilito, per l'intera durata contrattuale, in complessivi euro 381.440,00 (trecentottantunomilaquattrocentoquaranta/00) al netto dell'IVA. Il relativo pagamento è effettuato con scadenza bimestrale posticipata, previa ricezione da parte dell'Amministrazione di una fattura di importo di euro 38.208,00 (trentottomiladuecentootto/00) IVA di legge esclusa, pari all'importo di euro 38.400,00 (trentottomilaquattrocento/00) detratta la ritenuta dello 0,50 % prevista dall'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016. In considerazione della decorrenza del presente contratto dal 5 maggio 2016, l'importo da fatturare ed oggetto di pagamento per il periodo 5 maggio 2016-30 giugno 2016 è determinato in euro 35.565,28 (trentacinquemilacinquecentosessantacinque/28) IVA di legge esclusa, pari all'importo di euro 35.744,00 (trentacinquemilasettecentoquarantaquattro/00) detratta la ritenuta dello 0,50 % prevista dall'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016, sempre IVA esclusa. Il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale risulta pari a zero euro.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Agenzia di stampa è

autorizzata ad emettere fattura elettronica a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del trimestre, Al pagamento si provvede previa effettuazione del controllo sulla regolarità del servizio a cura della struttura amministrativa competente in materia di Comunicazione. La fattura dovrà essere intestata al Consiglio regionale del Lazio, facendo riferimento alla determinazione di affidamento e al CIG, nel rispetto delle modalità di fatturazione elettronica.

3. Per il pagamento delle prestazioni di cui al presente Contratto, l'Agenzia di stampa comunica, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, il seguente rapporto di conto corrente dedicato: IBAN:

.....rispetto al quale è delegato ad operare il dott. L'Agenzia di stampa si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa allo stesso conto corrente dedicato ovvero ai soggetti delegati ad operare su di esso. Le relative deleghe, complete di codice fiscale del delegato, sono versate agli atti dell'Amministrazione. E' nulla e costituisce causa di risoluzione contrattuale, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni forma di pagamento effettuata in difformità da quanto sopra previsto, con l'applicazione dell'obbligo della conseguente comunicazione del fatto alla competente Prefettura - UTG, nei prescritti termini.

4. Le informazioni relative alle modalità di emissione e trasmissione all'Amministrazione delle fatture elettroniche sono disponibili nelle pagine web del portale dell'Amministrazione al seguente indirizzo, a cui si rimanda per qualsiasi informazione di carattere tecnico e procedurale: **www.consiglio.regione.lazio.it/fatturazione**. Pertanto, ogni fattura relativa all'obbligazione di cui al presente Contratto deve riportare obbligatoriamente nei campi del tracciato della fattura elettronica:

a) il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario, pubblicato sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) e rilevabile dal sito www.indicepa.gov.it raggiungibile anche dal portale regionale. Il Codice Unico d'Ufficio è indispensabile per individuare la struttura organizzativa dell'Amministrazione che deve procedere alla liquidazione della fattura;

b) il Codice Identificativo di Gara (CIG) n.ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

c) gli estremi della determinazione dirigenziale n. da cui scaturisce l'obbligazione contrattuale con il Consiglio regionale, al fine di consentire il caricamento automatico delle fatture nel registro delle fatture del sistema amministrativo contabile dell'Amministrazione.

Art. 7

(Variazione del corrispettivo)

1. Nel caso in cui l'attività assembleare del Consiglio regionale dovesse interrompersi ovvero terminare, per qualsiasi causa, anticipatamente alla data del 31 dicembre 2017, il corrispettivo di cui al presente articolo è ridotto proporzionalmente della somma derivante dal minor numero di giorni di prestazione del Servizio.

2. In ogni caso, ove ciascuna sospensione o interruzione abbia durata superiore al trimestre, ovvero in caso di cessazione anticipata dell'attività assembleare e fino all'effettiva ripresa dei lavori della nuova Assemblea legislativa, l'Amministrazione esprime il proprio consenso al prolungamento della durata del contratto di cui all'articolo 5, senza ulteriori oneri, per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione o dell'interruzione o del tempo intercorrente fino all'insediamento della nuova Assemblea legislativa.

Art. 8
(Norme tecniche)

1. L'Agenzia di stampa è tenuta a fornire il Servizio nel rispetto di tutte le prescrizioni e i principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di radiodiffusione e di telecomunicazione, nonché delle direttive comunitarie e norme tecniche emanate dagli organi nazionali competenti in materia.

Art. 9
(Rapporti con l'Amministrazione)

1. L'Agenzia di stampa organizza la propria attività garantendo il coordinamento con la struttura amministrativa competente in materia di Comunicazione.

2. L'Agenzia di stampa si obbliga a individuare, entro quindici giorni consecutivi dalla data di stipula del contratto, un responsabile unico che funga da referente per il coordinamento.

3. Tutta la corrispondenza deve essere inoltrata al seguente indirizzo:

Consiglio regionale del Lazio - Via della Pisana 1301 - 00163 Roma

Ufficio comunicazione - Indirizzo PEC: anticorruzione@cert.consreglazio.it, fatta salva la possibilità di diversa indicazione da parte dell'Amministrazione da comunicare tempestivamente.

4. L'Amministrazione inoltra all'Agenzia di stampa tutte le comunicazioni relative al presente contratto all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC:

Art. 10
(Variazioni del servizio)

1. L'Agenzia di stampa si obbliga ad eseguire tutte le variazioni del Servizio non sostanziali che l'Amministrazione ritiene opportune, richieste per iscritto dall'Amministrazione, a condizione che tali variazioni non mutino la natura sostanziale dell'oggetto del presente Contratto e non comportino maggiori oneri.

2. L'Agenzia di stampa non può sospendere il Servizio fornito in seguito a decisione unilaterale. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Agenzia di stampa costituisce inadempienza contrattuale e come tale comporta l'erogazione della penality di cui all'articolo 14 e la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.. In tale ultimo caso l'Amministrazione procede nei confronti dell'Agenzia di stampa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti.

3. Analogamente, non possono essere introdotte variazioni della prestazione del Servizio dall'Agenzia di stampa se non siano state espressamente autorizzate. In caso contrario tali variazioni non danno titolo a pagamenti, indennizzi o rimborsi di nessuna natura o tipo, restando in capo all'Amministrazione la facoltà di pretendere la messa in ripristino della situazione originaria, senza alcun costo od onere.

Art. 11

(Limitazione della responsabilità)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sono responsabili per eventuali ritardi o interruzioni del servizio, nel caso in cui gli stessi derivino da eventi di forza maggiore.
2. Con l'espressione "*evento di forza maggiore*" si intende qualsiasi evento che le Parti non abbiano possibilità di evitare o che comunque non sia ad esse imputabile, quali, a titolo esemplificativo, incendio, alluvione, disastro, serrata, scioperi (anche aziendali), agitazioni di ogni tipo, interruzione dei collegamenti nazionali ed internazionali, gravi incidenti, calamità naturali.
3. E' facoltà dell'Amministrazione, a seguito di richiesta scritta, disporre la sospensione del servizio nelle fattispecie di cui al comma 2 e/o in circostanze che determinino la necessità di procedere alle variazioni di cui all'articolo 10 e/o in situazioni, non prevedibili al momento della stipula, che impediscano la realizzazione del Servizio a regola d'arte.

Art. 12

(Protezione del diritto d'autore e tutela giuridica delle banche dati)

1. L'Amministrazione dà atto che le notizie e le informazioni fornite, parimenti per quanto riguarda la struttura logica dei documenti, sono proprietà esclusiva dell'Agenzia di stampa. L'Amministrazione conviene che i servizi e i testi delle notizie cadono sotto la disciplina della legge 22 aprile 1941, n. 633 e del decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169.
2. L'Amministrazione assume l'obbligo di un uso corretto dei dati contenuti nei servizi e/o nelle banche dati e, in particolare, se si tratta di dati sensibili riferiti a singole persone, si impegna all'osservanza delle norme di legge a tutela della personalità altrui.

Art. 13

(Controlli)

1. La struttura dell'Amministrazione competente in materia di Comunicazione, ed in particolare il Responsabile unico del procedimento, avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Agenzia di stampa, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità e quant'altro contenuto nel presente Contratto e in tutti i documenti dallo stesso richiamati, nonché il compito di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a consuetudini dell'Amministrazione.

Art. 14

(Penalità)

1. L'Amministrazione accerta e contesta all'Agenzia di stampa eventuali inadempienze e irregolarità concernenti la mancata o incompleta fornitura del Servizio ovvero non ispirata a criteri di correttezza e imparzialità, o ancora inconvenienti di natura tecnica.
2. Per ogni inadempienza o irregolarità di cui al comma 1 è addebitata all'Agenzia di stampa una penalità pari al 10 (dieci) % (per cento) del corrispettivo mensile del servizio, che viene detratta dal pagamento periodico di cui all'articolo 6. E' fatta salva la facoltà di procedere alla risoluzione per inadempimento al verificarsi della terza penalità, quale che sia la causa.

3. Tutte le inadempienze o irregolarità accertate devono essere contestate all'Agenzia di stampa mediante PEC entro cinque giorni dal loro verificarsi, con specificazione del tipo di prestazione non eseguita, eseguita parzialmente ovvero non correttamente, nonché delle altre caratteristiche delle inadempienze.
4. All'Agenzia di stampa è consentito, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della nota di contestazione, di presentare le proprie controdeduzioni avverso le eccezioni che gli pervengano dall'Amministrazione. L'Agenzia di stampa non risponde per le inadempienze o irregolarità dovute a cause di forza maggiore o caso fortuito ovvero non dovute a comportamenti colposi. In tal caso si obbliga a circostanziare immediatamente il fatto e indicare le immediate misure applicate, atte a prevenire o a fronteggiare le problematiche insorte.
5. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 4 ovvero qualora le controdeduzioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, su determinazione dell'Amministrazione si provvede all'applicazione della penalità di cui al comma 2.

Art. 15

(Divieto di subappalto)

1. All'Agenzia di stampa è fatto espresso divieto di subappalto o cessione a terzi, in tutto o in parte, del presente Contratto, pena la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
2. Nelle ipotesi di violazione delle previsioni di cui al comma 1, l'Amministrazione si riserva la facoltà di agire giudizialmente nei confronti dell'Agenzia di stampa, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Art. 16

(Responsabilità dell'Agenzia di stampa)

1. L'Agenzia di stampa risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:
 - a) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della stessa;
 - b) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione;
 - c) a terzi e/o cose di loro proprietà.
2. L'Amministrazione ha la facoltà di procedere a spese dell'Agenzia di stampa, alla esecuzione d'ufficio per il ripristino delle cose danneggiate e all'applicazione delle penalità di cui all'articolo 15.
3. L'Agenzia di stampa si obbliga:
 - a) a rispettare tutte le norme in materia di retribuzione, contribuzione, previdenza, assicurazione, infortunistica, sanità, igiene e sicurezza previste per i dipendenti dalla vigente normativa e dai contratti collettivi, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
 - b) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo

svolgimento della prestazione. I suddetti obblighi vincolano l'Agenzia di stampa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;

4. L'inosservanza degli obblighi previsti al comma 3 costituisce, ai sensi dell'art. 1456 c.c., causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione e fa sorgere il diritto al risarcimento di ogni conseguente maggior danno. L'Agenzia di stampa esonera pertanto l'Amministrazione nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto al Servizio e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in materia.
5. L'Agenzia di stampa si obbliga, inoltre, a rispettare le disposizioni del Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, in quanto applicabili. A tal fine, l'Agenzia di stampa dà atto di aver ricevuto dall'Amministrazione copia del suddetto Codice di comportamento.

Art. 17

(Clausola Pantouflage)

1. L'Agenzia di stampa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e ss.mm., è consapevole del fatto che non può assumere né avvalersi dell'attività professionale di dirigenti o titolari di funzioni dirigenziali che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto dell'Amministrazione e che siano cessati dal lavoro da meno di tre anni. L'Agenzia di stampa è inoltre consapevole che i contratti conclusi in violazione di tale divieto sono nulli di diritto.

Art. 18

(Cause di risoluzione)

1. La risoluzione del presente Contratto consegue di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., non necessitando di alcuna diffida ad adempiere o costituzione in mora, oltre che alle ipotesi di cui agli articoli 6, comma 3; 10, comma 2; 14, comma 2; 15, comma 1, anche:
 - a) per mancato rispetto delle prescrizioni di legge di settore;
 - b) a seguito di apertura della procedura fallimentare o di altre procedure concorsuali o esecutive a carico dell'Agenzia di stampa;
 - c) per la mancanza e/o perdita, nel periodo di vigenza contrattuale, dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, a seguito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e/o autocertificazioni rese ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
 - d) nel caso in cui sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del codice penale nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del presente contratto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'Amministrazione, dopo aver comunicato a mezzo PEC la data di cessazione del servizio e risoluzione di diritto del presente contratto, si riserva la facoltà di agire per il risarcimento dei danni, diretti o indiretti e ha diritto di applicare le

penalità di cui all'articolo 15. Resta comunque salvo il diritto dell'Agenzia di stampa alla corresponsione del Servizio effettivamente fornito fino a tale data.

Art. 19
(Recesso dal contratto)

1. E' fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, previo preavviso scritto e motivato di almeno 30 (trenta) giorni inviato all'Agenzia di stampa mediante posta elettronica certificata (PEC). In tal caso all'Agenzia di stampa spetterà soltanto il corrispettivo del Servizio prestato fino alla data di efficacia del recesso.
2. L'Amministrazione si riserva analoga facoltà nell'ipotesi di cessione della quota societaria di maggioranza ovvero di acquisizione per fusione o incorporazione con altro soggetto della Agenzia di stampa.
3. Non è ammesso alcun corrispettivo o indennizzo aggiuntivo per il caso di recesso.

Art. 20
(Cauzione)

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Agenzia di stampa ha depositato idonea garanzia dell'importo di euro (.....) , ai sensi e per gli effetti previsti dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 in favore dell'Amministrazione.

Art. 21
(Spese di stipulazione del contratto e oneri fiscali)

1. Tutte le spese di scritturazione e stipulazione, nonché le relative spese di bollo e di registrazione, sono a carico dell'Agenzia di stampa.
2. Le eventuali successive modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione del corrispettivo pattuito.
3. Con la stipula del presente Contratto, l'Agenzia di stampa è tenuta a dichiarare, a tutti gli effetti di legge, che il servizio è fornito nell'esercizio di impresa, giusto articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e ss. mm., e che, pertanto, le relative prestazioni sono soggette ad IVA ai sensi dell'articolo 1 del medesimo d.P.R..
4. Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art. 22

(Riservatezza dei dati personali)

1. Le parti si impegnano reciprocamente a vigilare e ad attenersi alle disposizioni in materia di *privacy* di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm. e a non diffondere dati sensibili dei quali vengano a conoscenza per effetto dell'esecuzione del presente Contratto.
2. Le Parti si riservano di nominare l'una verso l'altra un responsabile per il trattamento dei dati, nonché l'oggetto di detto trattamento.

Art. 23

(Foro competente)

1. La definizione delle controversie riguardante l'applicazione del presente contratto è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Contratto è competente il Foro di Roma. Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

Art. 24

(Disposizioni di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, le Parti si rimettono alla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale vigente in materia.

Roma,

Il Consiglio regionale del Lazio

L'Agenzia di stampa